

---

# REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

## Parte IV

---

Erogazione di sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito di eventi e calamità naturali.

---

---

Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007 del 01.12.2014

---

## **ARTICOLO 1 – Eventi tutelati**

L'EPPI può erogare sussidi a favore degli iscritti che a causa di catastrofe o calamità naturale abbiano subito danni allo studio ove esercitano abitualmente l'attività professionale od alla prima casa di abitazione.

Gli immobili, così come individuati al comma precedente, devono essere siti in comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità competenti.

## **ARTICOLO 2 – Beneficiari del sussidio**

Possono essere beneficiari dei sussidi gli iscritti contribuenti all'EPPI da data anteriore alla domanda di erogazione del sussidio e per eventi verificatisi dopo l'iscrizione.

## **ARTICOLO 3 – Condizioni di ammissibilità**

I sussidi sono erogabili solo per eventi verificatisi nei sei mesi prima della presentazione della domanda. I sussidi non sono dovuti qualora lo stesso evento sia ricompreso tra quelli coperti da polizze assicurative.

I sussidi sono cumulabili con eventuali contributi erogati per il medesimo titolo dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali, od indennizzi assicurativi, fino alla concorrenza del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

I sussidi sono dovuti nell'ipotesi in cui la posizione documentale dell'iscritto sia regolare e la posizione contributiva sia tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e tempo per tempo vigenti.

Ai fini della verifica della regolarità documentale e contributiva non si considerano le annualità i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti.

## **ARTICOLO 4 – Condizioni di ammissibilità nell'ipotesi di irregolarità documentale e/o contributiva**

Il Consiglio d'Amministrazione nell'ipotesi in cui l'iscritto dimostri, all'atto della presentazione della domanda, di non aver potuto rispettare gli adempimenti regolamentari per oggettivi motivi economici e familiari, e di non poter in alcun modo far fronte alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale senza che sia ulteriormente aggravata la sua situazione personale e familiare, potrà

deliberare la concessione di un contributo economico di natura assistenziale a copertura preventiva del debito maturato nei confronti dell'EPPI sia in linea capitale che a titolo di interessi e sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 10, nonché sanzioni articolo 11 del Regolamento di Previdenza.

Il contributo di cui al comma precedente sarà determinato secondo i principi individuati dai successivi articoli 6, 7 e 8.

#### **ARTICOLO 5 – Documentazione necessaria per l'erogazione del sussidio**

La domanda per la concessione del sussidio deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'EPPI.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- a) dichiarazione sullo stato degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciata dalle competenti autorità in materia;
- b) attestazione dei danni subiti e dell'entità degli stessi resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per importi fino a 15.000,00 euro, con perizia redatta da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi oltre detta soglia;
- c) copia della dichiarazione presentata al Fisco dei redditi prodotti nell'anno precedente la presentazione della domanda di sussidio o, qualora non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della stessa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEF.
- d) copia dell'attestazione di rimborso effettuato dall'assicurazione a copertura dell'evento tutelato;
- e) stato di famiglia;
- f) ogni ulteriore documentazione, anche richiesta dall'EPPI, utile a dimostrare lo stato dei fatti.

#### **ARTICOLO 6 – Sussidio una tantum**

Il Consiglio d'Amministrazione, valutata la documentazione prodotta, accertata la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, può deliberare l'erogazione di un sussidio una tantum fino al limite massimo di 5.000,00 euro.

## **ARTICOLO 7 – Sussidio per danni subiti**

Il Consiglio d'Amministrazione, valutata la documentazione prodotta, accertata la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, tenuto conto dei danni subiti dal richiedente, delibera l'erogazione di un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), con il limite massimo di 15.000,00 euro.

## **ARTICOLO 8 – Indennità economica a seguito della contrazione del mercato del lavoro**

Nell'ipotesi in cui gli effetti degli eventi di cui all'articolo 1 si protraggano per più di due mesi e abbiano determinato una contrazione del mercato del lavoro, il Consiglio d'Amministrazione – anche su segnalazione dei Collegi provinciali – può deliberare l'erogazione di un'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto.

L'indennità è determinata moltiplicando il reddito mensile medio prodotto nel triennio chiuso precedente la presentazione della domanda per il numero di mesi per i quali il Consiglio d'Amministrazione riterrà – a sua insindacabile decisione – sussistere la contrazione del mercato, salvo il limite massimo di 12 mensilità.

L'indennità non può eccedere il limite massimo di 25.000,00 euro annui.

L'indennità di cui al presente articolo, qualificandosi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR quale reddito sostitutivo, è soggetta alla ritenuta d'acconto alla fonte.

Il percettore dell'indennità dovrà denunciare la stessa, alla luce di quanto esplicitato al comma precedente, in sede di dichiarazione dei redditi e – conseguentemente – sarà tenuto al pagamento dei contributi previdenziali.

## **ARTICOLO 9 – Importo massimo erogabile**

I sussidi di cui agli articoli da 6 a 8 sono cumulabili tra loro.

Non può essere in ogni caso erogato a favore del singolo beneficiario un contributo economico annuo superiore a 25.000,00 euro.

## **ARTICOLO 10 – Graduatoria**

Le domande pervenute saranno liquidate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) iscritti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF sino a 15.000,00 euro;
- b) iscritti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF da 15.001,00 a 30.000,00 euro;
- c) iscritti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF da 30.001,00 a 45.000,00 euro;
- d) iscritti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF da 45.001,00 euro.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino l'erogazione di sussidi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 60 per danni che hanno provocato lo stato di inagibilità totale;
- b)Punti 50 per danni che hanno provocato lo stato di inagibilità temporanea totale;
- c) Punti 40 per danni che hanno provocato lo stato di inagibilità temporanea parziale;
- d) Punti 20 per stato di invalidità riconosciuto;
- e) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- f) Punti 10 per ogni familiare a carico;
- g) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI;
- h) Punti 1 in meno per ogni mille, o frazione di mille, euro di esposizione debitoria nei confronti dell'EPPI.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

Le domande che non dovessero essere accolte per mancanza di fondi saranno portate in delibera nell'anno successivo, secondo i principi di cui al presente articolo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora le domande non dovessero essere nuovamente accolte per mancanza di fondi le stesse si intenderanno definitivamente respinte.

## **ARTICOLO 11 – Delibera del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà sull'accoglimento delle domande pervenute ai sensi dell'articolo 6 nella prima seduta utile.

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà sull'accoglimento delle domande pervenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi degli articoli 7 e 8 nella prima seduta utile del nuovo anno.

I sussidi deliberati saranno corrisposti entro il termine di trenta giorni dalla data di delibera del Consiglio d'Amministrazione.

## **ARTICOLO 12 – Compatibilità con altri benefici assistenziali**

I sussidi di cui al presente Regolamento sono compatibili con quelli previsti per le parti I, II, III, V, VI e VII fatto salvo il limite annuo massimo erogabile di 25.000,00 euro.

## **ARTICOLO 13 – Fondo Stanziato**

Per provvedere all'erogazione dei sussidi di cui al presente Regolamento è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico importo a valere sul fondo di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Gli importi ammessi a sussidio non possono complessivamente in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo.

L'importo complessivamente stanziato per i Regolamenti parti IV, V e VI, non può comunque eccedere la misura del 5% del gettito del contributo integrativo stimato per lo stesso anno.